

FORMAZIONE SU MISURA

27 GIUGNO 2023

IL SUPERBONUS E GLI ALTRI BONUS EDILIZI: LE NOVITÀ DEL DL 11/2023 CONVERTITO DALLA L 38/2023

A cura di

E. ZANETTI

EUTEKNEFORMAZIONE



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino

Partner e sponsor

 **sistemi**
PROFESSIONE INFORMATICA
sistemi.com

INDICE DEI TEMI

- 1. Superbonus**
- 2. Altri bonus edilizi**
- 3. Spese per visto di conformità**
- 4. Obbligo di SOA**
- 5. Possibilità di fruizione dei bonus mediante sconto sul corrispettivo o di cessione del credito**
- 6. Remissione in bonis comunicazioni per opzioni su spese 2022**
- 7. Spalmatura in dieci anni delle quote residue non ancora utilizzate dei crediti d'imposta con orizzonte temporale inferiore a dieci anni**
- 8. Norma di interpretazione autentica in materia di compensazioni**
- 9. Presupposti per l'esclusione a priori del cessionario dalla responsabilità per concorso colposo nella violazione**

1 – SUPERBONUS

Per le spese agevolate con il superbonus che risultano sostenute **entro la fine dell'anno 2022**, la percentuale di detrazione spettante era **sempre quella del 110%**.

Per le spese agevolate con il superbonus che risultano sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2023, la percentuale di detrazione spettante è:

- **90%** per le spese sostenute nel **2023**, **salvo mantenimento del 110% per effetto della disciplina transitoria, oppure delle discipline derogatorie;**
- **70%** per le spese sostenute nel **2024**, **salvo mantenimento del 110% per effetto delle discipline derogatorie;**
- **65%** per le spese sostenute nel **2025**, **salvo mantenimento del 110% per effetto delle discipline derogatorie.**

CONDOMINI

SPESE 2023

- **110%**, se l'intervento è di demolizione e ricostruzione e la richiesta di PdC è stata presentata entro il 31.12.2022, oppure se l'intervento, diverso da demolizione e ricostruzione, è stato deliberato da assemblea ante 19.11.2022 con CILA presentata entro il 31.12.2022 o da assemblea ante 24.11.2022 con CILA presentata entro il 25.11.2022;
- **90%**, se l'intervento non rientra in alcuna delle casistiche precedenti.

SPESE 2024

- **70%**

SPESE 2025

- **65%**

PERSONE FISICHE «PRIVATE» (1)

**INTERVENTI EFFETTUATI SU
PARTI COMUNI DI EDIFICI INTERAMENTE POSSEDUTI
COMPOSTI DA MASSIMO QUATTRO UNITÀ PRINCIPALI**

OPPURE

**INTERVENTI EFFETTUATI SU
SINGOLE UNITÀ SITE IN EDIFICI
CONDOMINIALI O INTERAMENTE POSSEDUTI**

Stesso assetto disciplinare dei condomini (si veda slide precedente).

ENTI TERZO SETTORE (1)

CASO GENERALE

SPESE 2023

- **110%** (se l'intervento è di demolizione e ricostruzione e la richiesta di PdC è stata presentata entro il 31.12.2022, oppure se l'intervento è diverso da demolizione e ricostruzione ed è stata presentata la CILA presentata entro il 25.11.2022;
- **90%**, se l'intervento non rientra in alcuna delle casistiche precedenti.

SPESE 2024

- **70%**

SPESE 2025

- **65%**

110 O 90 SU SPESE SUPERBONUS 2023

Come si è evidenziato nelle precedenti slides, per le spese sostenute nel 2023 da **condomìni, persone fisiche che possiedono interamente l'edificio o enti del terzo settore**, l'applicazione del superbonus nella misura del 90% o del 110% dipende dal momento di presentazione del titolo abilitativo e, nel caso di lavori condominiali, dalla data di delibera assembleare di approvazione dei lavori.

A tale fine, l'art. 2-bis del DL 11/2023 ha chiarito che «**la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti**» e «**con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante**».

PERSONE FISICHE «PRIVATE» (2)

INTERVENTI EFFETTUATI SU «VILLETTE»

SPESE 2023

- **110%** (solo se la spesa è sostenuta entro il 30 settembre), se la spesa si riferisce a interventi che alla data del 30.9.2022 risultavano realizzati per almeno il 30%;
- **90%**, se la spesa si riferisce a interventi avviati a decorrere dall'1 gennaio 2023 su «villette» adibite ad abitazione principale, non meramente detenute, con spesa a carico di soggetto con reddito «familiare» di riferimento non superiore a 15.000 euro.

SPESE 2024

- **Non spetta superbonus**

SPESE 2025

- **Non spetta superbonus**

IACP ED ENTI EQUIVALENTI

SPESE 2023

110% (solo se la spesa è sostenuta entro il 30 giugno, ma con estensione alle spese sostenute sino al 31 dicembre se alla data del 30.6.2023 gli interventi risultano realizzati per almeno il 60%)

SPESE 2024

- **Non spetta superbonus**

SPESE 2025

- **Non spetta superbonus**

COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA

SPESE 2023

110% (solo se la spesa è sostenuta entro il 30 giugno, ma con estensione alle spese sostenute sino al 31 dicembre se alla data del 30.6.2023 gli interventi risultano realizzati per almeno il 60%)

SPESE 2024

- **Non spetta superbonus**

SPESE 2025

- **Non spetta superbonus**

ENTI TERZO SETTORE (2)

CASI CHE RIENTRANO NEL CO. 10-BIS ART. 119 DL 34/2020

- l'ente svolge attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
- l'ente ha un organo di amministrazione i cui componenti non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
- l'immobile oggetto degli interventi rientra (ante interventi) nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4
- l'ente ha la disponibilità dell'immobile a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (in quest'ultimo caso il contratto di comodato deve essere stato regolarmente registrato in data antecedente all'1 giugno 2021)

In presenza di tutti i requisiti che precedono, il superbonus spetta nella misura del **110% sulle spese sostenute sino alla fine del 2025.**

ENTI TERZO SETTORE (3)

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Al fine di superare alcune incertezze interpretative concernenti la sussistenza dei requisiti per poter rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020, l'art. 2 co. 2-bis e 3-ter del DL 11/2023 ha chiarito che:

- tutti i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese (salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato che, ove rilevante, deve sussistere da prima dell'1 giugno 2021) e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione;
- il requisito della non percezione di compensi o indennità è soddisfatto se, anche a prescindere dallo statuto, è dimostrata, con qualsiasi mezzo di prova, la rinuncia o la restituzione.

IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA

In deroga a quanto precede, il co. 8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020 consente di beneficiare del superbonus nella misura del **110% sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2025** quando gli interventi hanno per oggetto immobili:

- che sono **ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici** verificatisi a far data dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (la ris. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 8 ha chiarito che si può fare riferimento alle intere aree regionali interessate dal sisma);
- **che hanno subito un danno rilevante con nesso di causalità diretta riconosciuto tra sisma e danno** (deve trattarsi quindi di immobili con scheda AeDES con esito di inagibilità B, C o E).

«SPALMATURA» DETRAZIONE A 10 ANNI

In deroga alla ordinaria disciplina in materia di utilizzo della detrazione superbonus in dichiarazione dei redditi, la quale prevede un utilizzo in 5 quote annuali costanti per le detrazioni sorte a fronte di spese detraibili sostenute nel 2020 o nel 2021 e in 4 quote annuali costanti per le detrazioni sorte a fronte di spese detraibili sostenute a decorrere dal 2022, l'art. 2 co. 3-sexies del DL 11/2023 consente di **optare, per le detrazioni sorte a fronte di spese sostenute nel 2022, per la «spalmatura» in 10 quote annuali costanti.**

Per avvalersi di questa facoltà è **però necessario non utilizzare la prima quota «quadriennale» nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022** ed esercitare l'opzione (irrevocabile) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, fruendo in tale dichiarazione della prima quota «decennale» e poi di seguito nelle dichiarazioni relative ai nove periodi di imposta

2 – ALTRI BONUS EDILIZI

1. **Ecobonus 50-65-70-75%**: si applica sulle spese per interventi di efficienza energetica sostenute **sino alla fine del 2024**
2. **Sismabonus 50-70-75-80-85%**: si applica sulle spese per interventi di riduzione del rischio sismico sostenute **sino alla fine 2024**
3. **Ecosismabonus congiunto 80-85%**: si applica sulle spese sostenute per interventi «combinati» di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico sostenute **sino alla fine del 2024**
4. **Bonus eliminazione barriere architettoniche 75%**: si applica sulle spese per interventi di superamento o di eliminazione delle barriere architettoniche sostenute **sino alla fine del 2025**
5. **Bonus casa 36-50%**: si applica sugli interventi edilizi «generici» nella misura del **50%** per le spese sostenute **sino alla fine del 2024** e nella misura del **36%** per le spese sostenute **a decorrere dal 2025**

REMISSIONE IN BONIS ALLEGATO B

Per poter beneficiare del **sismabonus (anche quando in versione superbonus)**, il progettista strutturale deve **presentare nei termini** previsti dall'art. 3 co. 3 del DM 58/2017 **l'asseverazione »preventiva» di efficacia degli interventi su modello conforme all'Allegato B** del DM 58/2017.

La costante prassi dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che anche una asseverazione "tardiva" (oltre che, ovviamente, una asseverazione "mancante") preclude la possibilità di accedere al sismabonus acquisti con percentuali di detrazione superiore al 50%.

L'art. 2-ter co. 1 lett c) del DL 11/2023 ha definitivamente chiarito che **l'omessa presentazione nei termini dell'Allegato B può essere sanata mediante ricorso all'istituto della remissione in bonis** (versando la sanzione minima di 250,00 euro), di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, individuando quale **termine ultimo per la remissione in bonis il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi in cui il beneficiario fruisce della prima quota annuale di detrazione, oppure, in caso di fruizione del beneficio mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, entro la data di presentazione della comunicazione di opzione all'Agenzia delle Entrate.**

3 – SPESE PER VISTO DI CONFORMITÀ

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

L'art. 2-ter co. 1 lett b) del DL 11/2023 ha chiarito che, ai fini della detraibilità delle **spese sostenute per il rilascio del visto di conformità**, ai sensi dell'art. 119 co. 11 (superbonus) o dell'art. 121 co. 1-ter (altri bonus) del DL 34/2020, l'indicazione di dette spese **nel computo metrico** di corredo all'asseverazione di congruità a cura del tecnico abilitato costituisce una **mera facoltà e non un obbligo**.

4 – OBBLIGO DI SOA

- **Contratti di appalto e subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022**
- **Verifica di superamento della soglia di 516.000 euro**
- **Non applicabilità dell'obbligo sui bonus «acquisti»**
- **Irrilevanza della specifica tipologia di qualificazione SOA posseduta**

CONTRATTI STIPULATI NEL 2022

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

L'obbligo di rispettare la «condizione SOA» prevista dall'art. 10-bis del DL 21/2022, ai fini della possibilità di beneficiare del superbonus e degli altri bonus edilizi sulle spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2023, sussiste anche in relazione ai contratti di appalto o di subappalto stipulati prima di tale data, ma successivamente al 20 maggio 2022 (ossia stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022).

L'art. 2-ter co. 1 lett. d) n. 1) del DL 11/2023 chiarisce che, relativamente a tali contratti, **è sufficiente che la «condizione SOA» risulti rispettata entro la data dell'1 gennaio 2023** e non necessariamente già alla data di stipula del contratto (come richiesto invece per i contratti di appalto e di subappalto stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2023).

SOGLIA DI 516.000 EURO

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

L'obbligo di rispettare la «condizione SOA» prevista dall'art. 10-bis del DL 21/2022 scatta solo quando le spese che possono beneficiare del superbonus e degli altri bonus edilizi superano la soglia di 516.000 euro.

L'art. 2-ter co. 1 lett. d) n. 2) del DL 11/2023 chiarisce che il predetto limite di 516.000 euro va calcolato **avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.**

BONUS «ACQUISTI»

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

L'art. 2-ter co. 1 lett. d) **n. 3)** del DL 11/2023 chiarisce che l'**obbligo** di rispettare la «condizione SOA», di cui all'art. 10-bis del DL 21/2022, essendo riferito alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, **non si applica con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.**

Pertanto, nel caso di bonus casa «acquisti» 50% e sismabonus «acquisti» 75-85%, ai fini della maturazione delle rispettive detrazioni in capo agli acquirenti delle unità immobiliari, non è richiesto il rispetto della «condizione SOA» da parte dell'impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare che cede le unità immobiliari e nemmeno da parte dell'impresa edile cui vengono eventualmente appaltati dalla prima i lavori di restauro o ristrutturazione (bonus casa 50%) o i lavori di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico (sismabonus 75-85%).

TIPOLOGIA DI SOA

INTERPRETAZIONE DI PRASSI UFFICIALE

Secondo la **Commissione consultiva della Commissione lavori pubblici per il monitoraggio dell'applicazione del DM 58/2017**, *“per ciò che riguarda la necessità di individuare la “occorrente” qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 10bis, [...] non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione. Da tale linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:*

- *OG1 (Edifici civili e industriali);*
- *OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);*
- *OG11 (impianti tecnologici);*
- *OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);*
- *OS21 (Opere strutturali speciali);*
- *OS28 (impianti termici e di condizionamento).”*

5 – ESERCIZIO DELLE OPZIONI

- **Superbonus**
- **Bonus eliminazione barriere architettoniche**
- **Altri bonus «interventi»**
- **Bonus «acquisti»**
- **Norma interpretativa su «varianti» di titoli abilitativi edilizi**
- **Esclusioni soggettive e oggettive dal «blocco delle opzioni»**
- **Divieto di acquisto per soggetti nel perimetro PA**

SUPERBONUS

Nonostante il «blocco delle opzioni» a decorrere dal 17 febbraio 2023 (**art. 2 co. 1**), **il superbonus continua a poter essere fruito anche mediante esercizio delle opzioni** per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito **quando le opzioni sono relative a spese sostenute entro la fine del 2025 per interventi agevolati (art. 2 co. 2):**

- di **demolizione e ricostruzione**, per i quali risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo (richiesta di PdC) entro il 16 febbraio 2023
- **diversi da quelli di demolizione e ricostruzione effettuati da condomìni**, per i quali, entro il 16 febbraio 2023, risulti sia adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori, sia presentata la CILA-S
- **diversi da quelli di demolizione e ricostruzione effettuati da soggetti diversi dai condomìni**, per i quali, entro il 16 febbraio 2023, risulti presentata la CILA-S

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nonostante il «blocco delle opzioni» a decorrere dal 17 febbraio 2023 (**art. 2 co. 1**), **il bonus eliminazione barriere architettoniche continua a poter essere fruito anche mediante esercizio delle opzioni** per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito **con riguardo alle spese sostenute entro la fine del 2024 per tutti interventi agevolati (art. 2 co. 1-bis)**.

ALTRI BONUS EDILIZI SU INTERVENTI

Nonostante il «blocco delle opzioni» a decorrere dal 17 febbraio 2023 (**art. 2 co. 1**), **l'ecobonus, il sismabonus e il bonus casa continuano a poter essere fruiti anche mediante esercizio delle opzioni** per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito **quando le opzioni sono relative a spese sostenute entro la fine del 2024 per interventi agevolati per i quali** (**art. 2 co. 3 lett. a e b**):

- se **necessario un titolo edilizio abilitativo**, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023
- se **in regime di edilizia libera**, entro il 16 febbraio 2023 siano iniziati i lavori oppure sia quanto meno già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (il soddisfacimento della condizione di presume se, prima del 16 febbraio 2023 risultano versati acconti; mentre, nel caso in cui non siano stati versati acconti prima del 16 febbraio 2023, il soddisfacimento della condizione di avvenuto avvio dei lavori o quanto meno di avvenuta stipula di un accordo vincolante deve essere attestata sia dal committente o cessionario che dal prestatore o cedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

BONUS SU ACQUISTI UNITÀ

Nonostante il «blocco delle opzioni» a decorrere dal 17 febbraio 2023 (**art. 2 co. 1**), **il bonus casa acquisti, il bonus box auto nuovi acquisti e il sismabonus acquisti continuano a poter essere fruiti anche mediante esercizio delle opzioni** per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito **quando le opzioni sono relative a spese sostenute entro la fine del 2024 per acquisti di unità immobiliari site in edifici i cui interventi edilizi effettuati «a monte» della compravendita agevolata sono stati effettuati sulla base di titoli edilizi abilitativi richiesti entro il 16 febbraio 2023 (art. 2 co. 3 lett. c).**

NORMA INTERPRETATIVA SU «VARIANTI»

Come si è evidenziato nelle precedenti slides, la «salvaguardia» del diritto di continuare fruire dei bonus edilizi anche mediante l'esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito dipende dal momento di presentazione del titolo abilitativo e, nel caso di lavori condominiali, dalla data di delibera assembleare di approvazione dei lavori.

A tale fine, l'**art. 2-bis del DL 11/2023** ha chiarito che **«la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti»** e **«con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante»**.

ESCLUSIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

Il «blocco delle opzioni» in vigore a decorrere dal 17 febbraio 2023 (**art. 3 co. 1) non vale per:**

- gli interventi agevolati effettuati dai **soggetti** di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell'art. 119 co. 9 del DL 34/2020 che risultano già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (**art. 2 co. 3-bis**)
- gli interventi agevolati che hanno per **oggetto** immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'art. 119 co. 8-ter del DL 34/2020, oppure immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della regione Marche (**art. 2 co. 3-quater**)

DIVIETO PER PA

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi.**

Per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato annuale dell'ISTAT *«e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»*, ossia *«tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»*

6 – REMISSIONE IN BONIS OPZIONI

NORMA SPECIALE PER SPESE SOSTENUTE NEL 2022

La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis nel caso di omessa comunicazione nei termini dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) o b) del DL 34/2020, ma ha anche sottolineato che tale facoltà sussiste a condizione che, entro il termine finale per presentare la comunicazione, sussistessero i presupposti per potervi procedere.

Ciò premesso, l’art. 2-quinquies del DL 11/2023 stabilisce che, con riguardo alle spese detraibili per le quali il termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di cessione a terzi è scadeva il 31 marzo 2023 (**opzioni di cessione riferite a spese detraibili sostenute nel 2022 e opzioni di cessione «rate residue» riferite a spese detraibili sostenute nel 2021 o nel 2020**), la possibilità di avvalersi della remissione in bonis sussiste «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 [...] e la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari [...] società appartenenti a un gruppo bancario [...] o imprese di assicurazione»

7 – SPALMATURA CREDITI IN 10 ANNI

In deroga alla regola generale di utilizzo dei crediti d'imposta da bonus edilizi in compensazione sul modello F24 su un orizzonte temporale di quote annuali costanti pari a quello di utilizzo come detrazione in dichiarazione dei redditi, **l'art. 9 co. 4 del DL 176/2022, come modificato dall'art. 2 co. 3-quinquies del DL 11/2023, consente, per i crediti di imposta derivanti da detrazione superbonus, da detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche e da detrazione sismabonus, sorti a fronte di opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, di "spalmare" la quota residua di ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione nel periodo in cui avrebbe dovuto essere utilizzata in base alla disciplina ordinaria, in 10 rate annuali di pari importo utilizzabili in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avrebbe dovuto originariamente avere luogo l'utilizzo in compensazione della quota residua di rata "spalmata".**

Le **norme di attuazione** dell'art. 9 comma 4 del DL 176/2022 sono state diramate dall'Agenzia delle Entrate con il **provv. 18 aprile 2023 n. 132123**.

RATE ANNUALI «SPALMABILI»

Le rate annuali spalmabili sono quelle il cui anno di ordinario utilizzo in compensazione sul modello F24 può avvenire:

- a decorrere dal **2022**, con riguardo ai crediti d'imposta derivanti da **superbonus** e originati da **comunicazioni di opzione presentate entro il 31 ottobre 2022**
- a decorrere dal **2023**, con riguardo ai crediti d'imposta derivanti da:
 - **superbonus** e originati da **comunicazioni di opzione presentate tra l'1 novembre 2022 e il 31 marzo 2023**
 - **bonus eliminazione barriere architettoniche o sismabonus** e originati da **comunicazioni di opzione presentate entro il 31 marzo 2023**

ESERCIZIO OPZIONE «SPALMATURA»

L'opzione di «spalmatura»:

- può essere esercitata anche in relazione a una parte soltanto della rata non ancora utilizzata in compensazione o della quota residua non ancora utilizzata in compensazione della rata già parzialmente utilizzata
- viene esercitata mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate che viene inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, denominato "Piattaforma cessione crediti", direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti (a partire dal 3 luglio 2023 potrà essere anche inviata per il tramite di un intermediario fiscale)
- una volta comunicata l'opzione è irrevocabile, immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata

L'ammontare della rata per il quale si è comunicata l'opzione di «spalmatura» si suddivide in 10 rate annuali di pari importo:

- utilizzabili in compensazione a partire dall'anno successivo a quello di riferimento della rata «originaria»
- non cedibili a terzi e non ulteriormente «spalmabili»

8 – COMPENSAZIONI SU F24

L'art. 2-quater del DL 11/2023 reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 17 co. 1 del DLgs 241/97 in materia di compensazioni tra crediti e debiti sul modello F24.

In particolare, viene stabilito che tale norma «si interpreta nel senso che **la compensazione** ivi prevista **può avvenire**, nel rispetto delle disposizioni vigenti, **anche tra debiti e crediti**, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **nei confronti di enti impositori diversi**»

L'intervento del legislatore mira a risolvere sul nascere i dubbi interpretativi sulla possibilità di compensare crediti fiscali con debiti contributivi originati da alcune (invero sorprendenti) pronunce giurisprudenziali che hanno negato che l'art. 17 del DLgs. 241/97 consentisse questa possibilità.

9 – RESPONSABILITÀ CESSIONARIO

L'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 11/2023 aggiunge all'art. 121 del DL 34/2020 i commi:

- **6-bis**: elencazione dei **documenti che**, se acquisiti dal cessionario, **escludono a priori la possibilità del suo concorso colposo nella violazione**
- **6-ter**: specificazione procedurale dell'esclusione da concorso colposo nella violazione per i cessionari che acquistano da banche o da società quotate
- **6-quater**: specificazione che il mancato possesso della documentazione di cui al co. 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario

DOCUMENTI PER ESCLUSIONE (1/3)

- a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti tale circostanza;
- c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

DOCUMENTI PER ESCLUSIONE (2/3)

- e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del DM 6 agosto 2020 "Requisiti", oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

DOCUMENTI PER ESCLUSIONE (3/3)

- h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs 231/2007. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del DLgs 231/2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
 - i-bis)** nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, l'asseverazione preventiva e le attestazioni di conformità redatte modelli conformi agli Allegati B, B-1 e B-2 del DM 58/2017;
 - i-ter)** contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

ACQUIRENTI DA BANCHE O QUOTATE

L'**esclusione da responsabilità per concorso colposo nella violazione opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca** o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, **oppure da una società quotata** o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata **facendosi rilasciare**, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, **un'attestazione del possesso di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis dell'art. 121 del DL 34/2020**.

Resta fermo il divieto di compiere l'operazione cui all'articolo 122-bis, comma 4.

POSSIBILITÀ DI ALTRE PROVE

«Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. **Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6.** Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»

Portiamo la gestione contabile e fiscale su un altro pianeta.

Vi portiamo nel futuro della gestione dei servizi contabili e fiscali con **PROFIS®**, il software innovativo integrato da servizi digitali e piattaforme condivise su **SPORTELLO.cloud®**. Gli aggiornamenti sono veloci, la rete di assistenza tempestiva. Concentratevi sul vostro business, risparmiate tempo: con **PROFIS®** il futuro arriva prima.



sistemi.com

 **sistemi**[®]
PROFESSIONE INFORMATICA